



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

EDIZIONE 2013

Un primo passo verso il reinserimento Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

INFO-SERVICE
Assicurazione contro la
disoccupazione (AD)

Cara lettrice, caro lettore,

il lavoro è una parte importante della nostra vita. Chi si trova senza un impiego deve far fronte a numerosi problemi. La disoccupazione può talvolta avere gravi conseguenze, non solo per la persona interessata e i membri della sua famiglia, ma anche per l'intera società.

Per chi è disoccupato o teme di perdere il proprio posto di lavoro non è facile fare progetti per il futuro. Le persone che vivono una tale situazione corrono il rischio di perdere fiducia in sé stesse e nel domani.

Le autorità del mercato del lavoro offrono un sostegno alle persone che si ritrovano disoccupate grazie agli strumenti della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Secondo la legge i Cantoni sono tenuti a istituire tutta una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (corsi, programmi d'occupazione temporanea, periodi di pratica professionale, ecc.) che permettono un rapido reinserimento nel mondo del lavoro.

Tali provvedimenti consentono di migliorare le proprie conoscenze, imparare nuove tecniche, allacciare nuovi contatti e mantenersi aggiornati. Il presente opuscolo contiene informazioni per aiutare le persone a superare una situazione difficile e a rientrare nel mondo del lavoro.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al proprio ufficio regionale di collocamento.

Segreteria di Stato dell'economia SECO

OSSERVAZIONI

Il presente opuscolo offre una panoramica dei diritti e dei doveri degli assicurati, indica le procedure da seguire in caso di disoccupazione o di disoccupazione imminente e fornisce varie fonti di informazione. Esso si basa sulle disposizioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e della sua ordinanza d'applicazione (OADI; RS 837.02). Le informazioni fornite sono di carattere generale e, in caso di dubbio, fa fede il testo di legge.

Le cifre indicate (ad es. gli importi in franchi) possono subire modifiche; per conoscere gli importi in vigore, si consiglia di contattare direttamente l'organo d'esecuzione.

Gli organi d'esecuzione sono:

- l'ufficio regionale di collocamento (URC);
- il servizio cantonale (Sezione del lavoro per il Cantone Ticino e Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro per il Cantone dei Grigioni);
- la cassa di disoccupazione.

ABBREVIAZIONI

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione per l'invalidità
API	Assegni per il periodo di introduzione
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
COLSTA	Sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
IPG	Indennità per perdita di guadagno
LADI	Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LAINF	Legge sull'assicurazione contro gli infortuni
LAMal	Legge sull'assicurazione malattie
LCA	Legge sul contratto d'assicurazione
OADI	Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
PML	Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SSI	Self Service Information
SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
UE	Unione europea
URC	Ufficio regionale di collocamento

	PROVVEDIMENTI INERENTI AL MERCATO DEL LAVORO	OBIETTIVI	DESTINATARI	DURATA	PRESTAZIONI	PAGINE
1	SERVIZIO PUBBLICO DI COLLOCAMENTO	Informazione trasparente sul mercato del lavoro	Disoccupati e persone minacciate da disoccupazione	Illimitata	Colsta, SSI, Teletext e Internet	9
2	CORSI	Colmare le lacune formative, bilancio personale e professionale	Disoccupati e persone minacciate da disoccupazione	Secondo i bisogni	Indennità giornaliera e/o costo del corso	10-11
3	STAGE DI FORMAZIONE	Colmare le lacune formative in un contesto professionale	Assicurati disoccupati	Di regola, 3 mesi al massimo	Indennità giornaliera	12-13
4	ASSEGNI DI FORMAZIONE	Conseguire una formazione di base	Assicurati disoccupati che hanno compiuto 30 anni (eccezioni possibili)	3 anni al massimo (eccezioni possibili)	Contributi finanziari a complemento del salario	14-15
5	AZIENDE DI PRATICA COMMERCIALE	Conoscere la realtà professionale	Assicurati disoccupati, soprattutto del settore commerciale	6 mesi	Indennità giornaliera	16-17
6	ASSEGNI PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE	Assunzione di assicurati che necessitano di un'introduzione particolare al lavoro	Assicurati disoccupati il cui collocamento risulta difficile	Fino a 6 mesi (per le persone più anziane fino a 12 mesi)	Al massimo 60 % del salario mensile	18-19
7	SEMESTRI DI MOTIVAZIONE	Scelta di un percorso formativo	Giovani senza una formazione professionale completa	6 mesi	Indennità giornaliera o contributo medio di CHF 450 al mese	20-21
8	PROGRAMMI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	Mantenere la struttura di una giornata lavorativa	Assicurati disoccupati	6 mesi	Indennità giornaliera	22-23
9	PERIODI DI PRATICA PROFESSIONALE	Favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, maturare esperienza professionale	Assicurati disoccupati	6 mesi	Indennità giornaliera	24-25
10	SOSTEGNO A UN'ATTIVITÀ INDIPENDENTE	Aiuto iniziale per l'avvio di un'attività indipendente	Assicurati disoccupati che hanno compiuto 20 anni	90 indennità giornaliera al massimo (circa 4 mesi)	Indennità giornaliera Assunzione dei rischi di perdite (garanzia di fideiussione)	26-27
11	SUSSIDI PER LE SPESE DI PENDOLARE E PER LE SPESE DI SOGGIORNANTE SETTIMANALE	Assunzione di un impiego al di fuori della propria regione di domicilio	Assicurati disoccupati che hanno accettato un lavoro al di fuori della loro regione di domicilio e che per questo subiscono una perdita finanziaria rispetto alla loro attività precedente	6 mesi al massimo	Rimborso delle spese	28-29

OPUSCOLI E INDIRIZZI UTILI

Presso l'URC sono a disposizione vari opuscoli informativi.

- **Info-Service**, “Disoccupazione”, un opuscolo per i disoccupati, n. 716.200 i
- **Info-Service**, Informazione complementare all'Info-Service “Disoccupazione”, Previdenza professionale delle persone disoccupate (LPP), n. 716.201 i
- **Info-Service**, Informazione complementare all'Info-Service “Disoccupazione”, Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all'estero, n. 716.203 i
- **Info-Service**, “Indennità per lavoro ridotto”, n. 716.400 i
- **Info-Service**, “Indennità per lavoro ridotto per lavoratori a domicilio”, n. 716.401 i (disponibile unicamente su Internet www.area-lavoro.ch)
- **Info-Service**, “Indennità per intemperie”, n. 716.600 i
- **Come presentare una buona candidatura!** Ricerca di un impiego – Candidatura – Colloquio di presentazione, n. 711.253 i
- **Disoccupazione e infortunio. L'ABC dell'assicurazione**, SUVARisk (www.suva.ch)

Indirizzi Internet

- **www.insertionsuisse.ch**, il sito dell'associazione mantello di organizzazioni attive nel campo dell'integrazione professionale e sociale
- **www.seco.admin.ch**, il sito della Segreteria di Stato dell'economia SECO
- **www.area-lavoro.ch**, il sito del mercato del lavoro e dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD)



SERVIZIO PUBBLICO DI COLLOCAMENTO

COME PROCEDERE ?

Al momento della ricerca di un lavoro occorre rivolgersi prima di tutto agli uffici pubblici di collocamento per sapere se vi sono posti di lavoro che corrispondono al proprio profilo. Gli uffici regionali di collocamento (URC) hanno infatti accesso alla banca dati Colsta, nella quale sono pubblicati tutti i posti vacanti segnalati.

Sul sito **www.area-lavoro.ch** si possono trovare informazioni più dettagliate.

Se non si ha accesso a Internet, i terminali SSI (Self Service Information) a disposizione negli URC e in altri uffici pubblici permettono di consultare tutte le offerte di lavoro registrate a livello svizzero presso gli uffici pubblici di collocamento e di trovare informazioni sulle possibilità di formazione continua. Per maggiori dettagli rivolgersi al Cantone di domicilio.

Un'ulteriore possibilità è consultare la lista dei posti vacanti sul Teletext, regolarmente aggiornata (www.teletext.ch).

AMPLIARE LE PROPRIE CONOSCENZE PER ACCRESCERE LE POSSIBILITÀ DI COLLOCAMENTO

Frequentando un corso sotto la guida di insegnanti qualificati si ha la possibilità di migliorare le proprie qualifiche professionali e di adattare ai bisogni del mercato del lavoro. Sarà così più facile trovare una nuova occupazione.

QUAL È IL CORSO GIUSTO?

L'offerta di corsi è molto ampia. L'URC fornisce sostegno nella ricerca di un corso appropriato che permetta di migliorare le proprie capacità professionali e aumenti così le possibilità di trovare un lavoro. Vengono finanziati vari tipi di corsi: corsi di informatica o di lingua, corsi tecnici, corsi per impiegati di commercio o per il personale d'albergo.

A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ FREQUENTARE UN CORSO?

Per poter frequentare un corso finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione bisogna essere disoccupati o a rischio di disoccupazione imminente ed essere iscritti all'URC.

DURATA DEL CORSO

La durata del corso sarà fissata dall'URC in base ai bisogni dell'interessato.

CHE COSA COPRE L'ASSICURAZIONE?

L'assicurazione contro la disoccupazione copre il costo del corso, le spese per il materiale necessario, le spese di viaggio tra il domicilio e la sede del corso e contribuisce alle spese di vitto ed alloggio nel luogo del corso. Inoltre, per tutta la durata dello stesso alle persone disoccupate saranno versate le indennità giornaliere.

TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va presentata all'URC almeno dieci giorni prima dell'inizio del corso. I moduli devono essere richiesti all'URC, al quale ci si può rivolgere anche per ottenere aiuto per la compilazione. Se la domanda dovesse essere presentata dopo l'inizio del corso senza un valido motivo, le prestazioni saranno ridotte e concesse solamente a partire dal giorno dell'inoltro della domanda.

OBBLIGO DI CONTINUARE A CERCARE UN IMPIEGO

Per tutta la durata del corso sussiste l'obbligo di continuare a cercare attivamente lavoro, sempre che ciò sia compatibile con il corso. La decisione spetta all'URC. Se nel frattempo si è trovato un impiego, si è comunque tenuti a frequentare il corso fino all'inizio della nuova attività professionale.

3

STAGE DI FORMAZIONE

ACCRESCERE LE PROPRIE CONOSCENZE CON UNO STAGE IN AZIENDA

Lo stage di formazione offre l'opportunità di migliorare in modo mirato le proprie conoscenze professionali affinché esse rispondano alle esigenze del mercato del lavoro.

A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ SVOLGERE UNO STAGE ?

Per poter svolgere uno stage di formazione nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione bisogna essere disoccupati e iscritti all'URC.

DURATA DELLO STAGE

La durata dello stage è fissata in base ai bisogni dell'interessato ma, di regola, non può superare i tre mesi.

CHE COSA COPRE L'ASSICURAZIONE ?

Per tutta la durata dello stage di formazione vengono versate le indennità giornaliere. L'assicurazione contro la disoccupazione rimborsa le spese di viaggio tra il domicilio e il luogo in cui si svolge lo stage di formazione e contribuisce alle spese di vitto ed alloggio nel luogo dello stage.

TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va presentata all'URC almeno dieci giorni prima dell'inizio dello stage di formazione. Tra l'URC, l'azienda in questione e la persona interessata verrà concluso un accordo di stage. Se la domanda dovesse essere presentata dopo l'inizio dello stage senza un valido motivo, le prestazioni saranno ridotte e concesse solamente a partire dal giorno dell'inoltro della domanda.

OBBLIGO DI CONTINUARE A CERCARE UN IMPIEGO

Per tutta la durata dello stage sussiste l'obbligo di continuare a cercare attivamente lavoro. Se nel frattempo si è trovato un impiego, si è comunque tenuti a continuare lo stage fino all'inizio della nuova attività professionale.

4

ASSEGNI DI FORMAZIONE

SVOLGERE UNA FORMAZIONE DI BASE ANCHE DOPO I 30 ANNI

Gli assegni di formazione sono destinati in particolare alle persone disoccupate che hanno compiuto 30 anni e che non hanno potuto concludere una formazione o che hanno grandi difficoltà a trovare un posto di lavoro nell'ambito della propria professione.

ASSEGNI PER CONSEGUIRE UNA FORMAZIONE DI BASE

L'assicurazione contro la disoccupazione aiuta le persone interessate, mediante il versamento di assegni mensili, a conseguire una formazione di base.

A QUALI CONDIZIONI SI POSSONO OTTENERE GLI ASSEGNI ?

Per aver diritto agli assegni di formazione bisogna aver compiuto 30 anni (sono possibili eccezioni in casi giustificati), essere disoccupati e iscritti all'URC. L'assicurato deve aver concluso un contratto di formazione con un datore di lavoro interessato e aver inoltrato assieme a quest'ultimo una richiesta in tal senso all'URC, che deciderà in merito.

DURATA

Gli assegni sono versati fino al termine della formazione approvata.

CHE COSA COPRE L'ASSICURAZIONE?

Il datore di lavoro versa alla persona in formazione un salario pari almeno al corrispondente salario d'apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza tra questo salario e il salario che si può percepire alla fine della formazione, ma al massimo CHF 3'500 al mese. Per informazioni più dettagliate rivolgersi all'URC.

TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per ricevere gli assegni va presentata all'URC al più tardi otto settimane prima dell'inizio della formazione. I moduli devono essere richiesti all'URC, al quale ci si può rivolgere anche per ottenere aiuto durante la compilazione.

5

AZIENDE DI PRATICA COMMERCIALE

IMPARARE LAVORANDO

Le aziende di pratica commerciale si rivolgono alle persone che desiderano fare esperienza o ampliare le proprie conoscenze, soprattutto nel settore commerciale. Il principio "learning by doing" (imparare lavorando) su cui si basa tale misura permette di maturare esperienza professionale e acquisire nuove conoscenze in un contesto che rispetta la realtà. Le possibilità di inserirsi più rapidamente nel mondo del lavoro saranno così considerevolmente migliorate.

A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ ENTRARE IN UN'AZIENDA DI PRATICA COMMERCIALE?

Per entrare in un'azienda di pratica commerciale bisogna essere disoccupati e iscritti all'URC. La partecipazione deve essere approvata dall'URC.

DI CHE TIPO DI ATTIVITÀ SI TRATTA?

Le aziende di pratica commerciale svolgono essenzialmente attività commerciali, come vendita, marketing, finanza, contabilità, ecc.

DURATA

Di regola la durata è di 6 mesi.

RETRIBUZIONE

Nel periodo trascorso presso un'azienda di pratica commerciale vengono versate le indennità giornaliere.

OBBLIGO DI CONTINUARE A CERCARE UN IMPIEGO

Per l'intera durata dell'impiego presso l'azienda di pratica commerciale sussiste l'obbligo di continuare a cercare attivamente lavoro. La ricerca deve naturalmente essere compatibile con gli orari di lavoro presso l'azienda. Se nel frattempo si è trovato un impiego, si è comunque tenuti a lavorare nell'azienda di pratica commerciale fino all'inizio della nuova attività professionale.

6

ASSEGNI PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE

RIPARTIRE COL PIEDE GIUSTO

Questa misura è destinata alle persone che hanno perso il proprio impiego in età avanzata, hanno problemi di salute, non sono più aggiornate a livello professionale oppure hanno già percepito più di 150 indennità giornaliere.

ASSEGNI PER UNA NUOVA PARTENZA NELLA VITA ATTIVA

Gli assegni per il periodo di introduzione possono costituire un aiuto prezioso per essere assunti: vale la pena informarsi e segnalare ai datori di lavoro con cui si è in contatto l'esistenza di questa misura.

A QUALI CONDIZIONI SI POSSONO OTTENERE GLI ASSEGNI PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE?

Per aver diritto agli assegni per il periodo di introduzione bisogna essere disoccupati, essere iscritti all'URC e presentare una richiesta all'URC in collaborazione con un datore di lavoro interessato. La domanda deve essere approvata dall'URC.

DURATA

Gli assegni vengono versati al datore di lavoro per una durata da uno a sei mesi. A titolo di eccezione e per gli assicurati oltre i cinquant'anni il versamento può essere prolungato fino a 12 mesi.

A QUANTO AMMONTANO GLI ASSEGNI ?

All'inizio del rapporto di lavoro gli assegni corrispondono al 60% di un salario mensile conforme agli usi professionali e locali; il restante 40% viene versato dal datore di lavoro. In tal modo, anche durante il periodo d'introduzione l'assicurato percepisce un salario completo. Gradualmente, vengono ridotti gli assegni e aumentata la percentuale del datore di lavoro poiché le prestazioni del lavoratore migliorano costantemente. Gli assegni vengono versati al datore di lavoro, che versa a sua volta l'importo al lavoratore unitamente al salario pattuito.

TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA

Una volta stipulato un contratto di lavoro, è necessario inoltrare domanda all'URC, che fornisce gli appositi moduli e, se necessario, offre aiuto per la compilazione. La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio del nuovo lavoro.

GIOVANI SENZA FORMAZIONE DOPO LA SCUOLA DELL'OBBLIGO :
SEI MESI PER PERFEZIONARSI E PREPARARSI A ENTRARE NEL
MERCATO DEL LAVORO

Il semestre di motivazione è destinato ai giovani che non hanno trovato un posto di tirocinio alla fine della scuola dell'obbligo oppure che hanno interrotto il tirocinio o una scuola post-obbligatoria, nonché ai ragazzi che, pur avendo già lavorato, desiderano intraprendere una formazione professionale. Esso è rivolto ai giovani le cui conoscenze scolastiche sono insufficienti, che non hanno ancora deciso quale formazione intraprendere o che hanno bisogno di consulenza per cercare lavoro o per candidarsi. Durante il semestre di motivazione le persone interessate ricevono, insieme ad altri giovani nella stessa situazione, il sostegno necessario.

Durante il semestre di motivazione, infatti, i giovani possono migliorare le proprie competenze sociali e scolastiche e ricevono sostegno nella scelta professionale e nella ricerca di un posto di tirocinio. Gli stage previsti nell'ambito del semestre di motivazione permettono di acquisire esperienze concrete nel mondo del lavoro. Nella parte dedicata alla formazione il giovane ha la possibilità di colmare le proprie lacune scolastiche e di affrontare varie questioni con il proprio coach.

UN SOSTEGNO PROFESSIONALE

Durante il semestre di motivazione i partecipanti a questa misura sono seguiti da consulenti e docenti: dopo un colloquio iniziale e un bilancio personale e professionale il giovane concorderà le misure di sostegno, da attuare in parte in gruppo, in parte in maniera individuale. I colloqui periodici permetteranno di verificare se si è sulla buona strada. Al termine del semestre di motivazione verrà rilasciato un attestato.

A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ PRENDER PARTE A UN SEMESTRE DI MOTIVAZIONE ?

Per poter partecipare a un semestre di motivazione bisogna avere un'età compresa fra i 15 e i 24 anni e non aver ancora concluso una formazione ma essere determinati a conseguirla una e a compiere i passi necessari a tal fine.

RETRIBUZIONE

Durante il semestre di motivazione verrà versato un contributo medio netto di CHF 450 al mese. L'importo potrà essere superiore per chi ha lavorato almeno un anno e ha versato i contributi assicurativi.

DURATA

Un semestre di motivazione dura in genere sei mesi.

ACCOMPAGNAMENTO DOPO IL SEMESTRE DI MOTIVAZIONE

Al termine del semestre di motivazione i giovani che hanno beneficiato della misura e l'azienda di formazione possono avvalersi della consulenza del personale di riferimento per altri sei mesi. Lo scopo perseguito è ottenere un'integrazione professionale di lungo termine.

8

PROGRAMMI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

BENEFICIARE DI UNA MISURA DI OCCUPAZIONE PER RIMANERE ATTIVI

I programmi di occupazione temporanea finanziati dall'assicurazione contro la disoccupazione offrono la possibilità di lavorare per un certo periodo e di ricevere delle indennità giornaliere. Questa misura permette di rinfrescare ed ampliare le proprie conoscenze professionali, migliorando così le proprie possibilità di ritrovare un lavoro.

QUAL È IL PROGRAMMA GIUSTO ?

I programmi di occupazione temporanea vengono organizzati in vari settori. L'URC offre consulenza per trovare il programma più adatto, ad esempio nei seguenti ambiti :

- pubblica amministrazione ;
- attività sociali (assistenza a bambini, anziani, ecc.);
- protezione dell'ambiente ;
- riciclaggio.

A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ PRENDER PARTE A UN PROGRAMMA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA ?

Per poter partecipare a un programma di occupazione temporanea bisogna essere disoccupati e iscritti all'URC.

DURATA

In generale, un programma di occupazione temporanea dura sei mesi. In casi particolari, può essere prolungato su decisione dell'URC. Il tempo di lavoro corrisponde a quello in vigore nell'economia privata.

RETRIBUZIONE

Durante un programma di occupazione temporanea è previsto il versamento di indennità giornaliera, il cui importo dipende di regola dal guadagno assicurato della persona. Tuttavia, in caso di partecipazione a tempo pieno a un programma di occupazione temporanea la cui quota di formazione non supera il 40% si ha diritto a un'indennità giornaliera di almeno CHF 102 (ammortizzatore sociale). Per maggiori informazioni contattare l'URC.

POSSIBILITÀ DI FREQUENTARE UN CORSO

Durante il programma di occupazione sussiste la possibilità di seguire un corso, per esempio un giorno alla settimana. La partecipazione a una formazione deve essere approvata dall'URC.

OBBLIGO DI CONTINUARE A CERCARE UN IMPIEGO

Per tutta la durata del programma di occupazione temporanea sussiste l'obbligo di continuare a cercare attivamente lavoro. Se nel frattempo si è trovato un impiego, si è comunque tenuti a continuare il programma fino all'inizio della nuova attività professionale.

MAGGIORI POSSIBILITÀ D'IMPIEGO CON UN PERIODO DI PRATICA PROFESSIONALE

Le persone che al termine della formazione hanno cercato un impiego senza tuttavia trovarlo possono svolgere un periodo di pratica professionale nella pubblica amministrazione o presso un'azienda privata che permette loro di maturare una prima esperienza professionale e semplificherà la ricerca di un impiego. Questa misura si rivolge naturalmente anche a chi, nonostante l'esperienza professionale già maturata, non riesce comunque a trovare un impiego. L'URC esaminerà la situazione e deciderà di volta in volta come procedere.

A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ SVOLGERE UNO PERIODO DI PRATICA PROFESSIONALE?

Per poter svolgere un periodo di pratica professionale bisogna essere disoccupati e iscritti all'URC. A seconda dei casi la persona può aver concluso la propria formazione e non aver ancora maturato alcuna esperienza professionale oppure, nonostante abbia già esperienza, non aver ancora trovato un lavoro. In tal caso, un periodo di pratica professionale può servire a mantenersi in contatto con il mercato del lavoro e ad aggiornare costantemente le conoscenze acquisite.

DURATA

Di regola non si possono superare i sei mesi in seno alla medesima azienda o amministrazione.

RETRIBUZIONE

Durante il periodo di pratica professionale, le persone che hanno adempiuto il periodo di contribuzione ricevono le indennità giornaliere; l'importo dell'indennità dipende di regola dal guadagno assicurato della persona. Tuttavia, in caso di partecipazione a tempo pieno a un periodo di pratica professionale la cui quota di formazione non supera il 40% si ha diritto a un'indennità giornaliera di almeno CHF 102 (ammortizzatore sociale).

Le persone che hanno terminato una formazione professionale e che sono esonerate dal periodo di contribuzione devono osservare un periodo di attesa speciale di 120 giorni. In caso di disoccupazione elevata, possono partecipare a un periodo di pratica professionale durante il suddetto periodo di attesa. In tal caso esse ricevono un'indennità giornaliera di CHF 102. Per maggiori informazioni contattare l'URC.

OBBLIGO DI CONTINUARE A CERCARE UN IMPIEGO

Per tutta la durata del periodo di pratica professionale sussiste l'obbligo di continuare a cercare attivamente lavoro. Se nel frattempo si è trovato un impiego, si è comunque tenuti a continuare il periodo di pratica fino all'inizio della nuova attività professionale.

SOSTEGNO A UN'ATTIVITÀ INDIPENDENTE

UN AIUTO TANGIBILE PER CHI VUOLE METTERSI IN PROPRIO

Se una persona è disoccupata, ma al tempo stesso ha molte idee e la voglia di affrontare nuove sfide professionali e, perché no, di mettersi in proprio, l'assicurazione contro la disoccupazione può accordarle un sostegno che l'aiuterà a pianificare il suo progetto.

CHE TIPO DI SOSTEGNO SI PUÒ OTTENERE ?

È possibile ottenere un periodo di 90 giorni al massimo per la pianificazione di un progetto di attività indipendente, durante il quale verranno versate indennità giornaliere e l'assicurato sarà esonerato sia dall'obbligo di controllo, sia dall'obbligo di ricerca di lavoro. Alla fine di questo periodo esso deciderà se intraprendere o meno l'attività indipendente pianificata.

Oltre alle indennità giornaliere o al posto di queste ultime è possibile richiedere una garanzia contro i rischi di perdite di un importo massimo di CHF 500'000 presso un'organizzazione di fideiussione. Se il progetto viene approvato da questa organizzazione, la banca accorderà più facilmente il credito richiesto. Attenzione: i termini per far valere questo genere di domande sono molto brevi.

Per ottenere una garanzia contro i rischi di perdite accompagnata da indennità giornaliere bisogna presentare la domanda all'URC nelle prime 19 settimane di disoccupazione.

Chi ha già elaborato un progetto e non ha bisogno del periodo di preparazione ma desidera tuttavia ottenere la garanzia contro i rischi di perdite (senza quindi il versamento delle indennità giornaliere), dovrà presentare la domanda all'URC nelle prime 35 settimane di disoccupazione.

A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ BENEFICIARE DI QUESTA MISURA ?

Per poter beneficiare del sostegno a un'attività indipendente bisogna essere disoccupati senza colpa propria e iscritti all'URC, avere almeno 20 anni e presentare una domanda accompagnata dal progetto di attività indipendente. L'URC potrà fornire ulteriori informazioni in merito.

TERMINE QUADRO

Se al termine del periodo di pianificazione l'assicurato decide di intraprendere l'attività indipendente, il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni verrà prolungato di due anni. In questo modo, nel caso in cui l'esercizio dell'attività indipendente non andasse come sperato e l'assicurato fosse costretto a interrompere il progetto, esso potrà beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.



SUSSIDI PER LE SPESE DI PENDOLARE E PER LE SPESE DI SOGGIORNANTE SETTIMANALE

Chi non ha trovato lavoro nella regione di domicilio e ne ha accettato uno al di fuori di questa può richiedere un sostegno all'assicurazione disoccupazione nel caso in cui subisca una perdita finanziaria rispetto all'attività precedentemente svolta.

QUALE AIUTO FINANZIARIO PUÒ ESSERE CONCESSO ?

A seconda della mobilità geografica della persona disoccupata (spostamento quotidiano o settimanale sul luogo di lavoro), l'assicurazione contro la disoccupazione accorda un sussidio per le spese di pendolare o un sussidio per le spese di soggiornante settimanale.

Il sussidio per le spese di pendolare copre le spese di viaggio necessarie sul territorio svizzero (di regola trasporto pubblico in seconda classe o in casi particolari veicolo privato) per gli spostamenti quotidiani dal domicilio al nuovo luogo di lavoro.

Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale copre non solo le spese di viaggio (trasporti pubblici) necessarie sul territorio svizzero per recarsi al lavoro e rientrare al proprio domicilio una volta a settimana ma, in parte, pure le spese di vitto ed alloggio (importi forfettari).

I sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale non devono tuttavia essere considerati una compensazione del salario. Essi sono limitati all'importo corrispondente alla perdita finanziaria subita. Può essere rimborsata soltanto la differenza tra le spese derivanti dalla nuova attività e quelle determinate dall'attività precedente (spese di viaggio, di vitto e di alloggio).

DURATA

I sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale possono essere versati, complessivamente, per sei mesi al massimo.

TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per ottenere i sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale va presentata all'URC almeno 10 giorni prima dell'inizio del nuovo impiego. L'URC mette a disposizione i moduli necessari e, se necessario, offre aiuto per la compilazione.

Info-Service

Pubblicato dalla

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Direzione del lavoro, Mercato del lavoro /

Assicurazione contro la disoccupazione

716.800 i 06.2013